



Sentenza n. 54 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto Mingarelli

Presidente

Pierpaolo Grasso

Consigliere

Marcello Iacubino

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37720** del Registro di Segreteria, ad

istanza della Procura regionale, nei confronti di:

- **REVOLUTION ENERGY S.r.l.** (C.F. e P.IVA 07806430729), in
fallimento, in persona del curatore fallimentare, dr. Belleggi Luca, domiciliata
presso lo studio di questi in Roma, via degli Scipioni n. 267 (pec:
fallimentorevolutionenergy@pec.it), **non costituita, contumace;**

- **Angelo DEL VECCHIO** (C.F. DLVNGI89T09A669Q), nato a Barletta il
09.12.1989, ivi residente in Via Gramsci n. 4, in proprio e in qualità di legale
rappresentante/amministratore unico della soc. *Revolution Energy S.r.l.* dal
1.10.2015 al 14.7.2017, **non costituito, contumace;**

- **Claudia DE FAZIO** (DFZCLD85A61D122H), nata a Crotone il 21.01.1985
e residente in Scandale (KR), contrada Provinciale Corazzo n. 1090, in proprio
e in qualità di legale rappresentante/amministratore unico della *Revolution
Energy S.r.l.* dal 14.7.2017 al 4.10.2017, **non costituita, contumace.**

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati tutti gli altri atti e documenti

	di causa;	
	Uditi nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025 - relatore il giudice Marcello	
	Iacubino e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino - il	
	Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fernando	
	Gallone (nessuno comparso per la parte convenuta).	
	FATTO	
	1. – Con atto di citazione in riassunzione, depositato il 16 ottobre 2024,	
	ritualmente notificato agli odierni convenuti, la Procura regionale ha	
	convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione i soggetti in epigrafe, per	
	sentirli condannare al pagamento a titolo di danno erariale in favore della	
	società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), complessivamente di	
	euro 1.267.266,86 in via principale, con il riparto del danno come proposto al	
	par. 2 della parte in diritto dell’atto medesimo o, in via subordinata, per	
	complessivi euro 931.621,58, a carico del solo sig. Angelo Del Vecchio, o alla	
	diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi	
	legali e spese di giudizio.	
	Tali somme sono richieste a titolo di danno patrimoniale (diretto), causato con	
	dolo, o, in via subordinata, con colpa grave, in relazione ad un'ipotesi di danno	
	erariale che i convenuti avrebbero cagionato quale effetto di condotte gestorie	
	illecite serbate ai fini dell’illecita percezione di contribuzioni statali di	
	incentivazione all’efficienza energetica sotto forma di titoli negoziabili (Titoli	
	di Efficienza Energetica, TEE, c.d. “ <i>certificati bianchi</i> ”), poste in essere dagli	
	stessi beneficiari nell’ambito della procedura di controllo e verifica di cui è	
	assegnataria ex lege la GSE.	
	2. – L’odierno giudizio, come detto, ivi riassunto, rinvie dall’atto di	
	2	

	citazione del 17.3.2022 depositato presso la competente Sezione dalla Procura	
	regionale del Lazio, la quale a seguito dell'udienza del 25 giugno 2024,	
	d'ufficio ex art. 20, comma 1, c.g.c., ha dichiarato con ordinanza n. 129/2024	
	il proprio difetto di competenza territoriale a favore di questa Sezione	
	Regionale, poi adita in riassunzione dalla Procura pugliese, la quale ha fatto	
	propria la citazione della Procura regionale del Lazio.	
	3. – Più nel dettaglio, la contestazione di responsabilità amministrativa in	
	esame trae origine da una segnalazione di danno erariale (nota prot. n. 85371	
	del 5 luglio 2018) della Guardia di Finanza (Nucleo Speciale per l'Energia e	
	il Sistema Idrico – II Gruppo) relativa all'illecita percezione di contribuzioni	
	statali di incentivazione all'efficienza energetica, sotto forma di titoli	
	negoziabili (Titoli di Efficienza Energetica, TEE, c.d. “certificati bianchi”) per	
	un totale di € 1.267.266,86, oltre accessori da parte della società.	
	Dall'istruttoria, svolta avvalendosi della Guardia di Finanza, è emerso che, nel	
	periodo 2015-2017, la società, ha presentato al GSE istanza e conseguito,	
	rispettivamente, complessivi nn. 5.072 e 1.848 Titoli di Efficienza Energetica,	
	in relazione rispettivamente a nn. 92 e 61 richieste e annessi progetti c.d.	
	standardizzati di riduzione dei consumi di energia primaria, aventi ad oggetto	
	<i>“sostituzione di vetri semplici con vetri doppi” e di “isolamento delle pareti e</i>	
	<i>delle coperture”</i> (cfr. all. 53 e 55 della citata notitia damni della GdF, in all. 1	
	all'atto di citazione).	
	In relazione alle predette richieste, il GSE, nell'ambito delle proprie	
	attribuzioni, ha chiesto chiarimenti e documentazione, ai sensi dell'art.12,	
	comma 1, del DM 11 gennaio 2017, senza ottenere alcun riscontro da parte	
	della società.	
	3	

	Rispetto ai predetti progetti sono state, quindi, riscontrate dal GSE condotte	
	gestorie illecite che hanno determinato, con un primo procedimento, la	
	declaratoria di decadenza ai sensi dell'art. 12, comma 14, lett. c), del suddetto	
	D.M. (nota prot. n. GSE P20170066228 in data 5 settembre 2017 per le	
	Richieste di Verifica e Certificazione dei risparmi relativi a 92 progetti), e con	
	un secondo procedimento (nota prot. n. GSE/P20170066389 in data 6	
	settembre 2017 per i provvedimenti di accoglimento delle Richieste di	
	Verifica e Certificazione dei risparmi relative a 61 progetti) l'annullamento	
	d'ufficio, ai sensi della l. n. 241 del 1990, dei provvedimenti di riconoscimento	
	del diritto ad ottenere le predette incentivazioni e, conseguentemente, il	
	sorgere dell'obbligo della società a restituire quanto aveva illegittimamente	
	ricevuto; segnatamente, la restituzione della somma di € 1.267.266,86 (pari	
	alla somma dei rispettivi importi di € 901.283,06 e € 365.983,80).	
	La società non ha restituito le somme di che trattasi, nonostante il decreto	
	ingiuntivo n. 6130/2018 del Tar Lazio, sez. III ter, in data 29 ottobre 2018; il	
	GSE ha, quindi, chiesto ed ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma la	
	declaratoria di fallimento della società e l'insinuazione al passivo nella	
	procedura fallimentare per detto importo complessivo, a titolo di credito	
	privilegiato.	
	Espone poi la Procura regionale, quanto segue:	
	a. innanzitutto richiama la disciplina normativa in materia di contributi alla	
	produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare, gli artt. 12,	
	13 e 14, dell'all. A alla Deliberazione 27 ottobre 2011 - EEN dell'AUTORITÀ	
	PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS che avevano previsto che, al	
	momento della presentazione delle istanze di rilascio dei TEE, per i c.d.	

	progetti standardizzati, le opere sottese avrebbero dovuto essere già realizzate	
	e, di conseguenza, la completa documentazione a comprova delle stesse	
	avrebbe dovuto essere da subito nella disponibilità degli amministratori	
	succitati, in rapporto alla durata della rispettiva carica sociale, per essere	
	prontamente esibita all'atto delle verifiche del GSE, quest' ultime espletabili	
	entro il tempo di vita delle opere di efficientamento energetico. Ma quando le	
	attività di verifica sono state poste in essere dal GSE, la società non ha	
	presentato alcuna documentazione/rendicontazione, né la stessa è stata	
	successivamente rintracciata dal curatore fallimentare o dalla Guardia di	
	finanza;	
	b. il sig. Clemente MEOLI, legale rappresentante dal 4.10.2017 al 22.4.2021	
	(data apertura fallimento) non è evocabile nel presente giudizio, in quanto	
	deceduto alla data del 15.5.2021, come certificato dalla Guardia di Finanza	
	(all. 7 alla nota del 16.6.2021).	
	Riguardo alla fattispecie di danno patrimoniale contestata, l'attore erariale	
	ritiene che la società e gli amministratori – legali rappresentanti p.t. convenuti	
	siano responsabili:	
	i) della percezione e mancata restituzione di forme di incentivazione	
	all'efficienza energetica, sotto forma di titoli negoziabili (Titoli di Efficienza	
	Energetica, TEE, c.d. certificati bianchi), per complessivi euro 1.267.266,86 e	
	accessori;	
	ii) in subordine, dell'illecita e indebita alienazione, da parte del convenuto Del	
	Vecchio, legale rappresentante <i>pro tempore</i> della società all'epoca delle	
	vendite dei medesimi TEE, con conseguente successiva loro messa all'incasso	
	presso la Cassa Servizi Energetici e Ambientali (C.S.E.A.) da parte dei	
	5	

	soggetti acquirenti c.d. “obbligati” al raggiungimento degli obiettivi annuali	
	di efficientamento energetico, per complessivi euro 931.621,58 e accessori.	
	Con riferimento alla contestazione sollevata in via principale, la Procura	
	evidenzia che la mancata rendicontazione/dimostrazione documentale, in	
	merito alla realizzazione dei progetti sottesi ai TEE, ha vulnerato il sistema di	
	incentivazione e dimostra la mancata realizzazione dei progetti di	
	efficientamento energetico e la natura indebita dei TEE rilasciati.	
	Indubitabile è ad avviso dell’attore il rapporto di servizio, posto che i	
	destinatari dei contributi agiscono anche nell’interesse della pubblica	
	amministrazione che, attraverso l’erogazione dei finanziamenti, realizza	
	programmi di carattere pubblico.	
	Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione dei danni in parola, il	
	requirente, sull’assunto che l’azione di responsabilità sia ammissibile sia nei	
	confronti del percettore del contributo sia “ <i>nei confronti degli amministratori</i>	
	<i>che abbiano posto in essere condotte intenzionali in pregiudizio delle finalità</i>	
	<i>per le quali gli incentivi sono stati riconosciuti</i> ” attribuisce il suddetto danno	
	erariale alla società ed alle persone fisiche convenute, in proprio, in quanto la	
	società e i suddetti amministratori della stessa hanno dolosamente impedito i	
	dovuti controlli da parte del GSE.	
	Il P.M. ritiene, poi, evidente la sussistenza del nesso causale tra i	
	comportamenti descritti in fatto e il danno contestato in via principale mentre,	
	riguardo al danno contestato in via subordinata, detto nesso causale	
	discenderebbe dall’applicazione del modello della cosiddetta causalità	
	adeguata e del criterio casuale civilistico del “ <i>più probabile che non</i> ”, in	
	particolare foriero di danno sarebbe la messa all’incasso dei certificati bianchi	

	con diretta erogazione di denaro pubblico da parte del CSEA.	
	Quanto all'imputazione, la Procura contesta in via solidale, a titolo di dolo, e	
	in via subordinata di colpa grave:	
	i) alla società le condotte censurate sopra descritte;	
	ii) al sig. Del Vecchio, legale rappresentante dal 1.10.2015 al 14.7.2017, che	
	aveva richiesto ed ottenuto gli incentivi in nome e per conto della società, per	
	non aver, a seguito delle richieste della GSE, come sopra rappresentate,	
	documentato e rendicontato la realizzazione dei progetti di efficientamento	
	energetico, in violazione dell'art. 42, c.3, D. Lgs n. 28/2011 e dell'art. 12, c.14,	
	D.M. 11.1.2017, nonché degli artt. 12, 13 (13.6. e 13.7) e 14 dell'all. A alla	
	Deliberazione 27 ottobre 2011 - EEN 9/11; e, sempre il medesimo, più in	
	particolare, di non aver predisposto, in vista delle richieste di verifica del GSE,	
	la documentazione atta a provare l'avvenuta realizzazione dei progetti di	
	risparmio di energia primaria, parimenti in violazione dell'art. 42, c.3, D. Lgs	
	n. 28/2011, dell'art. 12, c.14, D.M. 11.1.2017, nonché degli artt. 12 e 13 (13.6.	
	e 13.7) e 14 dell'all. A alla Deliberazione 27 ottobre 2011 - EEN 9/11; 13;	
	iii) alla sig.ra De Fazio, socio unico della società e legale rappresentante dal	
	14.7.2017 al 4.10.2017, subentrata al primo nella gestione societaria, viene	
	contestato di non aver predisposto e reso, in vista delle successive, debite	
	iniziative di verifica della GSE, in particolare della nota del 16.4.2018, di	
	restituzione del controvalore dei TEE, e per non essersi attivata nella verifica	
	dei medesimi adempimenti da parte del suo predecessore la documentazione	
	atta a provare la realizzazione dei progetti di risparmio di energia primaria, in	
	violazione dell'art. 42, c.3, D. Lgs n. 28/2011, dell'art. 12, c.14, D.M.	
	11.1.2017, nonché degli artt. 12, 13 (13.6. e 13.7) e 14 dell'all. A alla	
	7	

	Deliberazione 27 ottobre 2011 - EEN 9/11.	
	Come detto, la Procura ha chiesto anche la condanna del solo convenuto Del	
	Vecchio, per euro 931.621,58 contestati in via subordinata, per aver lo stesso	
	illecitamente e indebitamente alienato, nel periodo 2015-2017, in quanto	
	soggetto incaricato dalla società, tramite il mercato elettronico, i certificati	
	bianchi a terzi operatori, sempre prima delle verifiche documentali di	
	competenza del GSE, alle quali non è poi stato dato alcun riscontro, in	
	violazione delle norme di settore e come attestato dalla Guardia di finanza con	
	gli all. 9 e 10 alla nota del 16.06.2021, depositati in atti.	
	In particolare, si contesta al convenuto di avere proceduto dolosamente	
	all’alienazione illecita/indebita dei menzionati TEE (per un totale di 6.920	
	titoli), in quanto privi di fondamento per le ragioni sopra esposte, ed avere, di	
	conseguenza, causato (anche) l’indebito esborso da parte delle Cassa Servizi	
	Energetici e Ambientali delle somme erogate a titolo di contributo tariffario	
	nella misura annualmente stabilita da ARERA, a carico di risorse pubbliche a	
	favore dei c.d. soggetti obbligati, acquirenti – incolpevoli – dei predetti TEE.	
	Con riferimento all’elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che	
	nella fattispecie deve ravvisarsi per tutti i convenuti nel dolo, ovvero, in via	
	subordinata, nella colpa grave.	
	4. – A seguito della notifica dell’informativa <i>ante causam</i> da parte della	
	Procura laziale nessuno degli odierni convenuti si avvaleva delle facoltà	
	concesse a loro difesa dal c.g.c.; solo il curatore fallimentare forniva notizie	
	sullo stato della procedura.	
	5. – I convenuti non si sono costituiti in giudizio nonostante la rituale e	
	tempestiva notifica agli incolpati dell’atto di citazione in riassunzione,	
	8	

	effettuata al Del Vecchio ex art. 140 c.p.c. in data 25/10/2024; alla De Fazio	
	in data 12/11/2024 personalmente con raccomandata A/R; alla società in	
	fallimento in data 24/10/2024 presso lo studio del curatore fallimentare.	
	Sul punto, si osserva che tra la data della notifica della citazione e la data	
	dell’odierna udienza sono trascorsi ben più di 90 gg. liberi, in ossequio all’art.	
	88, comma 3 c.g.c.	
	Va, dunque, dichiarata la contumacia dei convenuti.	
	6. – All’udienza del 12 febbraio 2025, nessuno comparso per i convenuti, il	
	Pubblico ministero ha confermato le contestazioni e conclusioni rassegnate	
	nell’atto di citazione.	
	La causa è stata quindi trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. – Ad avviso della Corte sussistono tutti gli elementi costitutivi della	
	responsabilità amministrativa in ordine alla quale i convenuti sono stati	
	evocati in giudizio in via principale.	
	Sussiste, in primo luogo, il rapporto di servizio, con la conseguente	
	giurisdizione contabile, che si è incardinato tra il GSE e la <i>Revolution Energy</i>	
	<i>S.r.l.</i> (nel prosieguo, per brevità, la <i>società</i>) mediante l’erogazione dei titoli	
	energetici emessi sulla base dei progetti presentati e il contestuale inserimento	
	della società beneficiaria nel programma pubblico perseguito dallo Stato nello	
	specifico settore del risparmio energetico.	
	Tale assunto risponde a un principio pacifico e talmente consolidato nella	
	giurisprudenza della Corte regolatrice e del giudice contabile (tra le tante,	
	Cass. civ., Sez. U, Ord. n. 3100 del 02/02/2022; C. conti, Sez. Giur. Piemonte,	
	n.121/2022); <i>idem</i> , Sez. Giur. Lazio, n. 666/2020 e 175/2021), che non	
	9	

	necessita di ulteriori approfondimenti, neanche in punto di autonomia e	
	indipendenza rispetto alle altre azioni promosse dalla stessa PA (sia sufficiente	
	al riguardo, richiamare, <i>ex plurimis</i> , C. conti, Sez. Giur. Marche, sent. n.	
	147/2024).	
	2. – Sussiste, altresì, l’elemento oggettivo dell’illecito, come descritto	
	nell’atto di citazione e riportato nella parte in fatto, posto in essere dalla	
	società e per essa dai suoi rappresentanti di diritto e amministratori unici, che	
	emerge dalla violazione della normativa in materia di rilascio dei certificati	
	bianchi.	
	Risulta infatti che la società, con atti a firma del sig. Del Vecchio, ha	
	presentato nel periodo 2015-2017, al GSE n. 92 e 61 richieste e annessi	
	progetti c.d. standardizzati di riduzione dei consumi di energia primaria (cfr.	
	all. 53 e 55 della citata <i>notitia damni</i> della GdF, in all. 1 all’atto di citazione),	
	incamerando indebitamente, rispettivamente complessivi n. 5.072 e 1.848	
	titoli di efficienza energetica (TEE), c.d. certificati bianchi, per un	
	controvalore economico equivalente pari a euro 1.267.266,86, di cui i primi	
	(quanto alla realizzazione dei 92 progetti di efficientamento energetico) sono	
	stati dichiarati decaduti dal GSE con nota del 05.09.2017, i secondi (relativi	
	ai 61 progetti presentati, e a n. 1.848 TEE emessi) sono stati annullati in	
	autotutela dal GSE con provvedimento del 06.09.2017, a seguito dell’omessa	
	presentazione della documentazione richiesta alla società in sede di verifica	
	della corretta erogazione degli incentivi stessi e senza provvedere ad alcuna	
	restituzione.	
	Considerato l’esito dell’attività di verifica svolta dal GSE con la rispettiva	
	decadenza e l’annullamento dei certificati, nonché la circostanza che nessuna	
	10	

	contestazione è stata opposta dalla <i>Revolution Energy S.r.l.</i> né dagli odierni	
	convenuti sia in sede amministrativa che in ordine alla odierna domanda di	
	responsabilità amministrativa, ritiene il Collegio che possa ritenersi certo e	
	incontestato l'ottenimento indebito dei contributi in argomento.	
	In difetto, difatti, della produzione della documentazione idonea a dimostrare	
	la corretta erogazione degli incentivi, è pienamente configurabile il fatto	
	costitutivo della pretesa erariale, non risultando in alcun modo comprovato dal	
	beneficiario che il contributo ricevuto sia stato destinato alle finalità pubbliche	
	che ne costituivano la causa giustificatrice.	
	3. – Detta condotta illecita deve ritenersi soggettivamente riferibile, in primo	
	luogo, al sig. Del Vecchio a titolo di dolo.	
	Dalla visura storica della Camera di commercio, industria e artigianato di Bari,	
	emerge che il medesimo è stato il socio unico e amministratore della società	
	fin dalla sua costituzione, in data 8/10/2015 fino al 31/05/2017, data in cui	
	socio unico e amministratore della società è divenuta la sig.ra De Fazio.	
	Risulta, altresì, che il medesimo ha sottoscritto le Richieste di Verifica e	
	Certificazione (RVC) presentate al GSE al fine di ottenere i predetti certificati	
	bianchi, corredate da dichiarazioni sostitutive di atti notori e schede tecniche,	
	e che, tra il 2015 e il 2017, ha ceduto a terzi (ignari) i certificati bianchi che	
	avrebbero dovuto essere riconsegnati al GSE, sempre prima delle verifiche	
	documentali del GSE, comparendo quale unico autore delle vendite nei	
	registri del GME, senza che risulti prodotta o allegata alcuna evidenza	
	probatoria che consenta di escludere la riconducibilità al convenuto di tali atti.	
	Tale condotta è connotata sicuramente dall'elemento soggettivo doloso, per	
	aver omesso di predisporre e di conservare presso la sede della società e di	

	mostrare, a seguito della richiesta del GSE, la documentazione necessaria in	
	riscontro alle verifiche attivate, nonché per aver omesso di restituire quanto	
	indebitamente ottenuto pur a seguito delle azioni monitorie ed esecutive	
	intraprese dal GSE.	
	Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi riguardo alla condotta dell'altra	
	convenuta, sig.ra Claudia De Fazio, socio unico e amministratore della società	
	a partire dalla predetta data, in relazione alla mancata doverosa conservazione	
	e dimostrazione documentale della realizzazione dei progetti di risparmio	
	energetico posta in essere dalla società fallita, in concorso con il precedente	
	legale rappresentante sig. Del Vecchio, sulla base della consapevole e	
	intenzionale violazione degli obblighi menzionati, tra cui come detto anche	
	quelli restitutori, non adempiuti nemmeno a seguito della decadenza e	
	dell'annullamento dei relativi atti di concessione, e delle conseguenti azioni	
	intraprese dall'Amministrazione erogante. In altri termini, anche questa	
	convenuta, subentrando al precedente titolare, avrebbe dovuto anch'essa	
	attivarsi per recuperare la documentazione prescritta e richiesta dal GSE – non	
	prodotta dal primo - a dimostrazione dell'occorrenza realizzazione dei progetti di	
	risparmio energetico.	
	4. – L'accertata distrazione dai fini imposti dal programma predisposto dalla	
	pubblica amministrazione al quale è finalizzata la contribuzione determina la	
	sussistenza del danno pubblico, concreto e attuale, causalmente derivante	
	dalla predetta condotta illecita, costituito dal depauperamento del GSE a	
	seguito della mancata restituzione dei complessivi 6920 titoli di efficienza	
	energetica, risultati indebitamente erogati, ovvero della mancata restituzione	
	del loro controvalore economico equivalente, pari a euro 1.267.266,86.	
	12	

	Tale danno, da porre a carico dei convenuti in solido tra loro in ragione del	
	carattere doloso della condotta, è dunque pari alla predetta somma di euro	
	1.267.266,86, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti	
	emessi dal GSE e agli interessi legali dalla data di deposito della presente	
	pronuncia fino al soddisfo.	
	Ai fini del riparto interno, si ritiene maggiormente prevalente – rispetto a	
	quello proposto dalla Procura – l’apporto dannoso apportato dal convenuto	
	Del Vecchio rispetto alla sig.ra De Fazio, avendo il primo evidentemente	
	anche concepito oltre che dato avvio e perpetrato l’attività illecita di cui si	
	opina; di conseguenza si reputa equo ripartire come segue il risarcimento tra i	
	predetti soggetti che si sono avvicendati nella gestione della società:	
	- al sig. Del Vecchio Angelo, una quota pari al 70% dell’intero danno	
	(1.267.266,86x70/100 = 887.086,802);	
	- alla sig.ra De Fazio Claudia, una quota pari al 30% dell’intero danno	
	(1.267.266,86x30/100 = 380.180,058).	
	5. – In conclusione, la domanda attorea va accolta, con condanna dei convenuti	
	al risarcimento del danno secondo l’importo contestato.	
	Spese come in dispositivo, in applicazione dell’art. 31, comma 5 c.g.c. e poste	
	a carico dei convenuti in parti uguali.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando in merito alla domanda risarcitoria formulata	
	dalla Procura nel giudizio n. 37720 ,	
	- dichiara la contumacia dei convenuti <i>REVOLUTION ENERGY S.r.l.</i> , in	
	fallimento, come in epigrafe rappresentata, DEL VECCHIO Angelo e DE	
	13	

